

VIGOLO BASELGA:

25% auf die Konsumsteuer weinhaltigen Getränke;

VILLA AGNEDO:

400% auf den Grundsteuerzuschlag;
400% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;
50% auf alle Tarifposten der Konsumsteuern, ausgenommen die Steuer auf elektr. Energie;

VILLA LAGARINA:

700% auf den Grundsteuerzuschlag;
700% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;
50% auf alle Tarifposten der Konsumsteuern, ausgenommen die Steuer auf elektr. Energie;

VOLANO:

750% auf den Grundsteuerzuschlag;
750% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;
50% auf alle Tarifposten der Konsumsteuern.

Vorliegendes Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Regionalstatutes für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, am 5. November 1953.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1953, n. 18

Proroga della concessione della indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La concessione della indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n.

38, è prorogata fino a quando non avranno effettiva applicazione ai singoli aventi diritto tutte le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, da emanarsi con leggi regionali.

Art. 2

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi e degli altri assegni di carattere continuativo del bilancio regionale per l'esercizio 1954 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 5 novembre 1953.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ 5. November 1953, Nr. 18

Verlängerung der im Art. 1 des Regionalgesetzes 10. Dezember 1952, Nr. 38, vorgesehenen Entschädigungsgewährung.

DER REGIONALRAT
hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
veröffentlicht

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Gewährung der im Art. 1 des Regionalgesetzes 10. Dezember 1952, Nr. 38, vorgesehenen Entschädigung wird bis zur tatsächlichen Anwendung aller Bestimmungen über die Rechtslage und die wirtschaftliche Behandlung des Personals, welche mit Regionalgesetzen erlassen werden, an die einzelnen Berechtigten verlängert.

Art. 2

Die Ausgaben für die Durchführung dieses Gesetzes gehen zu Lasten des bezüglichen Kapitels für die Zahlung der Gehälter und anderer Zuweisungen fortlaufender Art in der Regionalbilanz für das Jahr 1954 sowie zu Lasten der entsprechenden Kapitel der nachfolgenden Bilanzen.

Art. 3

Vorliegendes Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Sonderstatutes für das Trentino-Tiroler Etschland für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, am 5. November 1953.

Der Präsident des Regionalausschusses

ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region

BISIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1953, n. 19

Provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di agevolare nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione e fertirrigazione, l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, nonché le necessarie opere di sistemazione superficiale dei terreni del comprensorio da irrigare, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle spese riconosciute ammissibili per l'esecuzione delle singole opere, ivi compresa una percentuale per spese generali ed oneri vari e le spese di costituzione dei Con-

sorzi di irrigazione, a disporre i seguenti interventi finanziari:

- a) concessione di contributi in conto capitale;
- b) concessione di contributi in conto interesse su mutui contratti con istituti di credito;
- c) concessione di mutui.

Art. 2

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura non inferiore al 25% e non superiore al 40% delle spese riconosciute ammissibili purchè non superiori a 5 milioni.

Art. 3

Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con istituti di credito è concesso nella misura scalare, non inferiore al 5% e non superiore all'8% per un periodo massimo di anni 12, nei limiti delle spese ammesse a contributo.

Art. 4

Per la concessione dei mutui di cui all'art. 1, lettera c), è costituito un fondo di rotazione, la gestione del quale sarà affidata ad istituti di credito che abbiano stipulato le convenzioni di cui al successivo art. 10.

Sui mutui concessi in base al precedente comma decorre un interesse anticipato dell'1.25%. Il capitale mutuato sarà rimborsato in venti semestralità aventi scadenza ognuna il 30 giugno e il 31 dicembre, decorsi due anni dall'accensione del mutuo.

Il mutuo potrà essere concesso fino all'ammontare del 100% delle spese riconosciute ammissibili.

E' in facoltà della Giunta regionale consentire al mutuatario il rimborso anticipato in tutto o in parte delle somme mutate, col beneficio dello sconto dell'1% oltre il tasso ufficiale di sconto.

Art. 5

Possono fruire dei benefici previsti dalla presente legge, le persone giuridiche, pubbliche e private, i Consorzi, le Associazioni agrarie, anche se costituite di fatto e comunque denominate, purchè abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale, secondo i propri statuti o gli usi locali, e i singoli agricoltori, qualora dimostrino di non poter, per ragioni obiettive, associarsi.

Art. 6

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la determinazione del rispettivo ammontare e il termine entro il quale devono essere ulti-